

[« Indietro](#)

## 2002/17 CIRCOLARE Notizie sulla contribuzione 2002

### CIRCOLARE 2002/17

ALLE IMPRESE INDUSTRIALI

Loro Sedi

#### **OGGETTO: PREVINDAPI 2002 - Notizie sulla contribuzione 2002**

A seguito dell'accordo siglato il 25 luglio 2000 dalla CONFAPI e dalla FNDAI-FEDERMANAGER, che rinnova la parte economica del CCNL 13 Aprile 1995 per i dirigenti delle piccole e medie aziende industriali, come modificato dall'Accordo 27 novembre 1997, e al fine di consentire alle aziende la corretta contabilizzazione dei contributi già con l'elaborazione degli stipendi di Gennaio 2002, si illustrano di seguito, in sintesi, i contenuti dell'intesa relativamente al "TRATTAMENTO PREVIDENZIALE PREVINDAPI".

#### **Iscritti al Fondo anteriormente al 28 Aprile 1993 – Vecchi iscritti – classe "A"**

Nel limite del massimale retributivo di Euro 100.709,10, dal 1° gennaio 2002 l'aliquota contributiva, sia a carico dell'azienda che del dirigente, resta confermata al 3%.

Oltre Euro 100.709,10 e fino a Euro 139.443,36, resta confermata l'aliquota contributiva del 4%.

#### **Dal 1° gennaio 2002, deve essere destinata al PREVINDAPI anche una quota del T.F.R., nella misura dell'1% della retribuzione utile ai fini della determinazione del T.F.R..**

La contribuzione al PREVINDAPI, per i vecchi iscritti, **a partire dal 2001**, non può superare i tetti di deducibilità fiscale previsti dal decreto Legislativo n. 47/2000: vale a dire che il contributo dovrà essere contenuto entro il limite complessivo di Euro 5.164,57 l'anno, ovvero, per un periodo transitorio di 5 anni e, quindi, fino all'anno 2005 compreso, entro il limite, se superiore a Euro 5.164,57, della contribuzione effettivamente versata nell'anno 1999.

#### **Iscritti al Fondo successivamente al 28 Aprile 1993, già occupati a tale data – Nuovi iscritti – classe "B"**

Con decorrenza 1° Gennaio 2002 il massimale retributivo resta confermato in Euro 77.468,53 l'anno.

Con la stessa decorrenza 1° gennaio 2002 resta confermata l'aliquota contributiva del 2,5% sia a carico dell'azienda che a carico del dirigente. Conseguentemente resta confermata, nella pari misura del 2,5%, la quota di T.F.R. da destinarsi al Fondo.

#### **Iscritti al Fondo successivamente al 28 Aprile 1993, di prima occupazione successiva a tale data – Nuovi iscritti – classe "C".**

Il regime contributivo è identico a quello previsto per i dirigenti di classe "B" di cui al punto precedente.

Per i dirigenti di prima occupazione successiva al 27 aprile 1993, permane l'obbligo legale di destinare al Fondo, integralmente, l'accantonamento annuale del T.F.R. (ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 124/93).

Gli uffici sono a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento, anche telefonico.

Entro il prossimo Marzo sarà inviata la necessaria modulistica 2002 unitamente alla circolare esplicativa contenente anche le nuove modalità operative, relativamente sia alla denuncia dei dati retributivi/contributivi e sia al versamento della contribuzione trimestrale al Fondo.

Cordiali saluti

**IL RESPONSABILE**

**Rag. Giovanni Lisi**

Gennaio 2002